

*Al comma 1, lettera g), capoverso, aggiungere, in fine, le parole:* che può essere proposto da parte di almeno quarantamila cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione, nonché di un numero di Consigli dei comuni della Regione non inferiore a cento, rappresentativi di almeno il venticinque per cento della popolazione siciliana, o di almeno quattro provinciali.

**1. 34.** Calderisi.

*Al comma 1, lettera g), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Per la validità delle proposte di referendum abrogativi, il numero dei sottoscrittori è stabilito con legge regionale e non può essere inferiore a cinquantamila cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione e superiore a centomila.

**1. 3.** Garra.

*Al comma 1, lettera h), primo capoverso, aggiungere le parole:* Qualora entro tre mesi dalla loro pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori o un quinto dei componenti dell'assemblea regionale.

**1. 50.** (ulteriore formulazione) Zeller, Brugger, Caveri, Detomas, Widmann.

*Al comma 1, lettera h), primo capoverso, primo periodo, sopprimere le parole:* , all'articolo 13-bis.

**\*1. 28.** Boato.

*Al comma 1, lettera h), primo capoverso, primo periodo, sopprimere le parole:* , all'articolo 13-bis.

**\*1. 46.** La Commissione.

*Al comma 1, lettera h), primo capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* qualora entro tre mesi dalla loro pubbli-

cazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti l'Assemblea regionale.

*Conseguentemente, sopprimere il secondo capoverso.*

**1. 33.** Calderisi.

*Al comma 1, lettera h), sopprimere il secondo capoverso.*

**1. 19.** Bono, Nuccio Carrara, Fragalà, Lo Porto, Lo Presti, Marino, Nania, Neri, Paolone, Rallo, Trantino, Tringali.

*Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 17-bis, sostituire il secondo comma con il seguente:*

Se le leggi sono state approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea regionale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana. ».

**1. 61** (nuova formulazione) La Commissione.

*Al comma 1, lettera h), secondo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Parimenti non si fa luogo al referendum di cui al primo comma qualora le disposizioni della legge disciplinino esclusivamente l'organizzazione amministrativa del procedimento elettorale e delle votazioni.

**1. 29.** Boato.

*Al comma 1, lettera l) sostituire il capoverso Art 41-bis con il seguente:*

ART. 41-bis. — Le disposizioni relative alla forma di governo di cui all'articolo 9, commi primo, secondo e quarto, e all'articolo 10, dopo la loro prima applicazione,

possono essere modificate con legge approvata dall'Assemblea regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Nel caso in cui il presidente della regione sia eletto direttamente, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 9, commi primo, secondo e quarto, e all'articolo 10.

Nel caso in cui il presidente della regione sia eletto dall'assemblea regionale, l'assemblea è sciolta quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.

**1. 47** (ulteriore formulazione). La Commissione.

*Al comma 1, lettera l), capoverso Art. 41-bis, aggiungere, in fine, le parole: e sono approvate anche dal corpo elettorale regionale mediante referendum la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.*

**1. 18.** Bono, Nuccio Carrara, Fragalà, Lo Porto, Lo Presti, Marino, Nania, Neri, Paolone, Rallo, Trantino, Tringali.

*Al comma 1, lettera l), capoverso Art. 41-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'Assemblea regionale è comunque sciolta quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro novanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni della Giunta.*

**1. 59.** Boato

*Al comma 1, lettera l), capoverso Art. 41-ter, terzo comma, sostituire le parole: un mese con le seguenti: due mesi.*

**1. 4.** Garra.

*Al comma 1, lettera l), capoverso Art. 41-ter, terzo comma, aggiungere, in fine, il*

*seguito periodo: Il Presidente della Regione e il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana hanno facoltà di chiedere l'audizione da parte delle competenti Commissioni parlamentari.*

**1. 5.** (nuova formulazione) Garra.

*Al comma 1, lettera l), capoverso Art. 41-ter, dopo il terzo comma, aggiungere il seguente: Qualora un progetto di modifica sia stato approvato in prima deliberazione da una delle Camere ed il parere del Consiglio regionale sia contrario, il Presidente della Giunta regionale può indire referendum consultivo prima del compimento del termine previsto dalla Costituzione per la seconda deliberazione.*

**1. 35.** (nuova formulazione) Zeller, Brugger, Caveri, Detomas, Widmann.

*Al comma 1, lettera l), capoverso Art. 41-ter, dopo il terzo comma, aggiungere il seguente: Se il progetto è stato deliberato dal Consiglio regionale con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, le Camere approvano il testo senza modificazioni o lo respingono con deliberazione motivata. La deliberazione è comunicata al Consiglio regionale.*

**1. 36.** Zeller, Brugger, Caveri, Detomas, Widmann.

*Sopprimere il comma 2.*

**\*1. 52.** Moroni.

*Sopprimere il comma 2.*

**\*1. 57.** Cangemi, Nardini.

*Sostituire il comma 2 con i seguenti:*

2. Fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 9, terzo comma, dello Statuto siciliano, come sostituito dalla presente legge costituzionale, continuano ad applicarsi le disposi-

zioni statutarie previgenti alla data di entrata in vigore della medesima legge costituzionale. Qualora alla data di convocazione dei comizi elettorali per il primo rinnovo dell'Assemblea regionale successivo all'entrata in vigore della presente legge costituzionale, non sia stata approvata la legge prevista dall'articolo 9, terzo comma, dello Statuto siciliano, come sostituito dalla presente legge costituzionale o non siano state approvate le conseguenti modificazioni alla legge elettorale regionale prevista dall'articolo 3, per l'elezione dell'Assemblea e del Presidente della Regione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni delle leggi della Repubblica che disciplinano l'elezione dei consigli delle Regioni a Statuto ordinario. Le circoscrizioni elettorali previste da quelle disposizioni sono costituite dal territorio di ciascuna provincia regionale siciliana. Le liste o gruppi di liste collegate, che sulla base di una dichiarazione di coalizione su base regionale effettuata non oltre il quarantaduesimo giorno anteriore a quello della votazione, presentino presso l'Assessorato regionale degli enti locali, un programma comune, possono indicare un candidato alla Presidenza della Regione, che sarà votato con scheda separata contestualmente all'elezione dell'Assemblea regionale. È proclamato Presidente della Regione il candidato alla Presidenza che ha conseguito il maggior numero di voti in ambito regionale. Il Presidente della Regione fa parte dell'Assemblea regionale siciliana e, in deroga al numero dei deputati stabilito dall'articolo 3 dello Statuto, il seggio ad esso attribuito si aggiunge a quelli spettanti all'Assemblea regionale. È altresì eletto alla carica di deputato il candidato alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tal fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alla lista o alle liste circoscrizionali collegate con tale candidato alla Presidenza della Regione. Quattro quinti dei deputati sono eletti con sistema proporzionale sulla base di liste provinciali

concorrenti, secondo le disposizioni contenute nelle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni. Vengono escluse dall'attribuzione dei seggi le liste di candidati la cui somma di voti riportati complessivamente nelle nuove circoscrizioni provinciali sia inferiore al 5 per cento dei voti. Un quinto dei deputati è eletto con sistema maggioritario. A tal fine l'ufficio centrale regionale procede all'assegnazione dei seggi effettuando le seguenti operazioni:

*a)* determina la cifra elettorale regionale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate. Per ciascuna coalizione tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali riportate complessivamente dalle liste che compongono la coalizione stessa;

*b)* qualora la lista o il gruppo di liste coalizzate collegate al candidato alla Presidenza che abbia ottenuto il maggior numero di voti abbia già conseguito nella quota di seggi attribuiti con sistema proporzionale una percentuale di seggi pari o superiore al 50 per cento del totale dei seggi dell'Assemblea regionale assegna alla suddetta lista o coalizione di liste un premio di maggioranza corrispondente al numero di seggi necessario per il conseguimento del 60 per cento dei seggi spettanti all'Assemblea regionale. La ripartizione di tali seggi avviene nell'ambito delle circoscrizioni provinciali;

*c)* qualora il candidato alla Presidenza che abbia ottenuto il maggior numero di voti sia collegato ad una coalizione di liste, per l'assegnazione di tali seggi l'ufficio centrale regionale divide, in ciascuna circoscrizione, la cifra elettorale di ogni lista successivamente per uno, due, quattro sino alla concorrenza del numero dei seggi da assegnare e quindi sceglie tra i quozienti così ottenuti i più alti in numero eguale a quello dei deputati da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità

di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto nella circoscrizione la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Da tale ripartizione vengono escluse le liste di candidati la cui cifra elettorale regionale sia risultata inferiore al 5 per cento dei voti validi;

*d)* i seggi residui della quota maggioritaria sono ripartiti in ciascuna circoscrizione, secondo le modalità indicate alla lettera *c)*, tra le liste diverse dalla lista o dal gruppo di liste coalizzate collegate al candidato eletto alla carica di Presidente della Regione;

*e)* qualora la lista o il gruppo di liste coalizzate collegate al candidato eletto alla carica di Presidente della Regione abbia conseguito nella quota di seggi attribuiti con sistema proporzionale una percentuale di seggi inferiore al numero di seggi assegnati all'Assemblea regionale, ma superiore alla maggioranza assoluta dei seggi attribuiti nelle circoscrizioni provinciali, assegna alla suddetta lista o coalizione di liste un premio di maggioranza corrispondente al numero di seggi necessario per il conseguimento del 60 per cento dei seggi spettanti all'Assemblea regionale;

*f)* qualora il candidato alla Presidenza che abbia ottenuto il maggior numero di voti sia collegato ad una coalizione di liste, l'assegnazione di tale seggi avviene secondo le modalità di cui alla lettera *c)*;

*g)* i seggi residui della quota maggioritaria sono ripartiti in ciascuna circoscrizione, secondo le modalità indicate alla lettera *c)*, tra le liste diverse dalla lista o dal gruppo di liste coalizzate che abbiano riportato la maggiore cifra elettorale regionale, purché abbiano conseguito una cifra elettorale regionale pari o superiore al 5 per cento dei voti validi;

*h)* qualora la lista o il gruppo di liste coalizzate collegate al candidato eletto alla Presidenza della Regione abbia conseguito nella quota di seggi attribuiti con sistema proporzionale una percentuale di seggi inferiore alla maggioranza assoluta dei seggi

attribuiti nelle circoscrizioni provinciali, assegna alla suddetta o al suddetto gruppo di liste tutta la quota dei seggi della quota maggioritaria;

*i)* qualora il candidato alla Presidenza che abbia ottenuto il maggior numero di voti sia collegato ad una coalizione di liste, l'assegnazione di tali seggi avviene secondo le modalità di cui alla lettera *c)*.

*2-bis.* A questa elezione continua ad applicarsi, in quanto compatibile, la legislazione elettorale della Regione Siciliana.

**1. 40.** Cappella.

*Al comma 2, quarto periodo, dopo le parole: a maggioranza assoluta aggiungere le seguenti: dei suoi componenti.*

**1. 7.** Garra.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

*Al comma 2, quinto periodo, dopo le parole: in caso di dimissioni volontarie, aggiungere le seguenti: rimozione,*

**1. 8.** Garra.

*Sopprimere il comma 3.*

**\*1. 53.** Moroni.

*Sopprimere il comma 3.*

**\*1. 58.** Cangemi, Nardini.

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: si osservano fino alla fine del periodo con le seguenti: continuano ad applicarsi le disposizioni statutarie previgenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.*

**1. 20.** Valducci.

*Al comma 3, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente:* Le liste di candidati che concorrono all'elezione dell'Assemblea regionale con sistema maggioritario devono annoverare un uguale numero di candidati di ciascun sesso.

- 1. 38.** Garra, Matranga, Prestigiaco-  
mo, Stagno d'Alcontres, Armosino, Fragalà,  
Aprea, Burani Procaccini, Mussolini.

*Al comma 3, sesto periodo, dopo le pa-  
role:* 23 febbraio 1995, n. 43, e *aggiungere  
le seguenti:* la disposizione.

- \* **1. 30.** Boato.

*Al comma 3, sesto periodo, dopo le pa-  
role:* 23 febbraio 1995, n. 43, e *aggiungere  
le seguenti:* la disposizione.

- \* **1. 48.** La Commissione.

*Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo  
con il seguente:* A questa elezione conti-  
nuano ad applicarsi, in via suppletiva ed in  
quanto compatibili con le disposizioni  
della legge 17 febbraio 1968, n. 108 e della  
legge 23 febbraio 1995, n. 43, le disposi-  
zioni delle leggi della Regione siciliana per  
l'elezione dell'Assemblea regionale, limita-  
tamente alla disciplina dell'organizzazione  
amministrativa del procedimento elettorale  
e delle votazioni.

- \*\* **1. 31.** Boato.

*Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo  
con il seguente:* A questa elezione conti-  
nuano ad applicarsi, in via suppletiva ed in  
quanto compatibili con le disposizioni  
della legge 17 febbraio 1968, n. 108 e della  
legge 23 febbraio 1995, n. 43, le disposi-  
zioni delle leggi della Regione siciliana per  
l'elezione dell'Assemblea regionale, limita-  
tamente alla disciplina dell'organizzazione  
amministrativa del procedimento elettorale  
e delle votazioni.

- \*\* **1. 49.** La Commissione.

**(A.C. 168 – sezione 2)**

**ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO  
DELLA COMMISSIONE**

**ART. 2.**

*(Modifiche allo Statuto speciale  
per la Valle d'Aosta).*

1. Allo Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale, approvata con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, disciplina le modalità di elezione del Consiglio della Valle, del Presidente della Giunta regionale e degli assessori, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi regionali e del referendum sulle leggi della Regione. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta, se eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale. In ogni caso, i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti del Consiglio della Valle.

La legge regionale prevista dal secondo comma non è sottoposta al visto di cui al primo comma dell'articolo 31. Su di essa il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale

dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione »;

b) il primo comma dell'articolo 16 è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio della Valle è composto di trentacinque consiglieri, eletti a suffragio universale, uguale, diretto e segreto »;

c) all'articolo 17, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero del Parlamento europeo »;

d) il secondo comma dell'articolo 17 è abrogato;

e) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

« ART. 27. — L'iniziativa delle leggi regionali spetta alla Giunta regionale e ai membri del Consiglio della Valle.

L'iniziativa popolare delle leggi regionali e il *referendum* sulle leggi della regione sono disciplinati dalla legge di cui al secondo comma dell'articolo 15 »;

f) gli articoli 28, 30 e 33 e l'ultimo comma dell'articolo 50 sono abrogati, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo;

g) all'articolo 48, secondo comma, le parole: « o quando, per dimissioni o altra causa, non sia in grado di funzionare » sono soppresse;

h) all'articolo 48, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e l'osservanza delle forme di cui al terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Giunta, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale e comporta il contestuale scioglimento del Consiglio della Valle »;

i) all'articolo 50, dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti:

« I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale, che esprime il suo parere entro un mese.

Le modificazioni allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a *referendum* nazionale ».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore della legge regionale che disciplina le modalità di elezione del Presidente della Giunta e degli assessori, di cui al secondo comma dell'articolo 15 del medesimo Statuto, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

#### EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO

##### ART. 2.

*Al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:*

0a) le parole: « Presidente della Giunta Regionale » e « Presidente della Giunta », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « Presidente della Regione »;

0a-bis) all'articolo 15, le parole: « ed il suo Presidente » sono sostituite dalle seguenti: « e il Presidente della Regione ».

##### 2. 60. La Commissione.

*Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:*

0a) al primo comma dell'articolo 2, all'alinea, le parole: « dello Stato » sono sostituite dalle seguenti: « della Repubblica »

##### 2. 59. La Commissione.

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) In armonia con la Costituzione, la legge regionale, approvata con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, disciplina la forma di governo, le modalità di elezione e di decadenza del Consiglio della Valle, del Presidente della Giunta regionale e degli assessori, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, compresa quella di consigliere regionale, i rapporti tra gli organi della Regione e le rispettive competenze, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi regionali e dei referendum regionali.

**2. 17.** Caveri, Brugger, Zeller, Widmann, Detomas.

*Al comma 1, lettera a), al primo capoverso premettere i seguenti:*

Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione del Consiglio della Valle.

Il Presidente della Regione nomina e revoca gli assessori, tra cui un Vicepresidente, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

**2. 18.** Calderisi.

*Al comma 1, lettera a), primo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: dello Stato con le seguenti: della Repubblica.*

\* **2. 9.** Boato, Paissan.

*Al comma 1, lettera a), primo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: dello Stato con le seguenti: della Repubblica.*

\* **2. 28.** La Commissione.

*Al comma 1, lettera a), primo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: dei due terzi con la seguente: assoluta.*

\*\* **2. 10.** Boato, Paissan.

*Al comma 1, lettera a), primo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: dei due terzi con la seguente: assoluta.*

\*\* **2. 19.** Calderisi.

*Al comma 1, lettera a), primo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: dei due terzi con la seguente: assoluta.*

\*\* **2. 29.** La Commissione.

*Al comma 1, lettera a), primo capoverso, primo periodo, sostituire la parola: disciplina con le seguenti: determina la forma di governo della Regione e, specificatamente,.*

\* **2. 11.** Boato, Paissan.

*Al comma 1, lettera a), primo capoverso, primo periodo, sostituire la parola: disciplina con le seguenti: determina la forma di governo della Regione e, specificatamente,.*

\* **2. 30.** La Commissione.

*Al comma 1, lettera a), primo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: Presidente della Giunta Regionale con le seguenti: Presidente della Regione.*

*Conseguentemente, all'articolo 2, ovunque ricorrano, sostituire le parole: Presidente della Giunta Regionale e Presidente della Giunta con le seguenti: Presidente della Regione.*

**2. 61.** La Commissione.

*Al comma 1, lettera a), primo capoverso, primo periodo, sopprimere le parole da: nonché l'esercizio fino alla fine del periodo.*

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera f), sostituire le parole: gli articoli 28, 30 e 33 sono abrogati con le seguenti: l'articolo 33 è abrogato.*

**2. 20.** Calderisi.

*Al comma 1, lettera a), primo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: e del referendum sulle leggi della Regione con le seguenti: da parte di almeno tremila elettori e del referendum sulle leggi della Regione da parte di almeno tremila elettori o di un terzo dei consiglieri.*

**2. 21.** Calderisi.

*Al comma 1, lettera a), primo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: sulle leggi della Regione con le seguenti: regionale abrogativo, propositivo e consultivo.*

\* **2. 12.** Boato, Paissan.

*Al comma 1, lettera a), primo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: sulle leggi della Regione con le seguenti: regionale abrogativo, propositivo e consultivo.*

\* **2. 31.** La Commissione.

*Al comma 1, lettera a), primo capoverso, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali.*

**2. 62.** La Commissione.

*Al comma 1, lettera a), primo capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In ogni caso lo Statuto deve prevedere l'ineleggibilità e la decadenza dagli incarichi di Presidente, assessore e consigliere regionale per le persone condannate in via definitiva per reati di corruzione, concussione, malversazione e peculato.*

**2. 50.** Gardiol.

*Al comma 1, lettera a), primo capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati non è richiesta qualora le disposizioni della legge disciplinino esclu-*

*sivamente l'organizzazione amministrativa del procedimento elettorale e delle votazioni.*

**2. 13.** Boato, Paissan.

*Al comma 1, lettera a), primo capoverso, secondo periodo, sopprimere la parola: volontarie.*

**2. 42.** La Commissione.

*Al comma 1, lettera a), primo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La legge regionale promuove l'equilibrio della rappresentanza elettorale tra i sessi.*

\* **2. 49.** Serafini, Albanese, Bartolich, Biricotti, Bolognesi, Camoirano, Capitelli, Chiavacci, Cordoni, Maura Cossutta, Debiasio Calimani, Dameri, Dedoni, De Simone, Francesca Izzo, Labate, Lucidi, Mariani, Moroni, Parenti, Pistone, Pivetti, Pozza Tasca, Procacci, Rizza, Sbarbati, Servodio, Signorino, Stanisci, Valetto Bittelli.

*Al comma 1, lettera a), primo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La legge regionale promuove l'equilibrio della rappresentanza elettorale tra i sessi.*

\* **2. 51.** Bartolich, Biricotti, Bolognesi, Camoirano, Capitelli, Chiavacci, Cordoni, Dameri, Debiasio Calimani, Dedoni, De Simone, Francesca Izzo, Labate, Lucidi, Mariani, Rizza, Serafini, Signorino, Stanisci.

*Al comma 1, lettera a), primo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Consiglio della Valle è comunque sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro novanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni della Giunta.*

**2. 52.** Boato.

Al comma 1, lettera a), primo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dal Consiglio della Valle, il Consiglio è sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.

**2. 63 (nuova formulazione).** La Commissione.

SUBEMENDAMENTI AGLI IDENTICI EMENDAMENTI BOATO 2. 14.(nuova formulazione) E 2. 32. (nuova formulazione) DELLA COMMISSIONE.

Agli emendamenti Boato 2. 14 e 2. 32 della Commissione, primo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: qualora entro tre mesi dalla loro pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della regione o un quinto dei componenti il Consiglio della Valle.

Conseguentemente, sopprimere il secondo capoverso.

**0. 2. 14. 1.** Calderisi.

All'emendamento Boato 2.14, sostituire il secondo capoverso con il seguente:

Se le leggi sono state approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti il consiglio della valle, si fa luogo a *referendum* soltanto se, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un ventesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del consiglio stesso.

**0. 2. 14. 2.** Boato.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, i seguenti capoversi:

La legge di cui al secondo comma e sottoposta a *referendum* regionale la cui disciplina è prevista da apposita legge re-

gionale. La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Se le leggi sono state approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti il consiglio della valle, si fa luogo a *referendum* soltanto se, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un quindicesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del consiglio della valle.

**\*2. 14 (ulteriore formulazione).** Boato, Paissan.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 2.32 (ulteriore formulazione) DELLA COMMISSIONE.

All'emendamento 2.32 della Commissione, sostituire il secondo capoverso con il seguente:

Se le leggi sono state approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti il consiglio della valle, si fa luogo a *referendum* soltanto se, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un ventesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del consiglio stesso.

**0. 2. 32. 1.** Boato.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, i seguenti capoversi:

La legge di cui al secondo comma e sottoposta a *referendum* regionale la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale. La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Se le leggi sono state approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti il consiglio della valle, si fa luogo a *referendum* soltanto se, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un quindicesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del consiglio della valle.

**2. 32 (ulteriore formulazione).** La Commissione.

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente capoverso:*

La legge regionale promuove l'equilibrio della rappresentanza elettiva tra i sessi. Le liste regionali sono formate nel rispetto del principio dell'equilibrio della rappresentanza tra i sessi

**2. 5.** Matranga, De Luca, Prestigiacomio, Stagno d'Alcontres, Armosino, Aprea, Burani Procaccini, Mussolini.

*Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

*b-bis)* il secondo comma dell'articolo 16 è abrogato;

\* **2. 1.** Migliori, Armaroli, Fragalà, Anedda, Menia.

*Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

*b-bis)* il secondo comma dell'articolo 16 è abrogato;

\* **2. 22.** Calderisi.

*Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

*b-bis)* il secondo comma dell'articolo 16 è sostituito dal seguente: « Per l'esercizio del diritto elettorale attivo e per l'eleggibilità può essere stabilito il requisito della residenza nel territorio della Regione. »

**2. 46.** Boato.

*Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

*b-bis)* il secondo comma dell'articolo 16 è sostituito dal seguente: « Per l'esercizio del diritto elettorale attivo e passivo può essere stabilito il requisito della residenza nel territorio della Regione per un periodo non superiore a un anno. »

**2. 58.** La Commissione.

*Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

*b-bis)* al secondo comma dell'articolo 16 sono soppresse le parole da: « per un periodo non superiore a un anno » fino alla fine del comma;

**2. 45.** Boato.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis)* al secondo comma dell'articolo 16, sono soppresse le parole: « e per l'eleggibilità quello della nascita o della residenza per un periodo non superiore a tre anni »;

**2. 47.** Boato.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis)* al secondo comma dell'articolo 16, le parole: « e per l'eleggibilità quello della nascita o della residenza per un periodo non superiore a tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « e per l'eleggibilità quello della residenza »;

**2. 48.** Boato.

*Al comma 1, lettera e), sopprimere il secondo capoverso.*

**2. 6.** Caveri, Brugger, Zeller, Widmann, Detomas.

*Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:*

*e-bis)* agli effetti delle elezioni per la Camera dei Deputati, per il Senato della Repubblica e per il Parlamento europeo, la Valle d'Aosta forma una circoscrizione elettorale.

**2. 7.** Caveri, Brugger, Zeller, Widmann, Detomas.

*Al comma 1, lettera f), sopprimere la parola: , 30.*

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, le parole: l'articolo 30 resta in vigore fino alla data di entrata in vigore di una nuova legge regionale in materia di referendum;*

**2. 4.** Migliori, Armaroli, Fragalà, Anedda, Menia.

*Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:*

*h) l'articolo 48, secondo comma, è abrogato;*

**2. 8.** Caveri, Brugger, Zeller, Widmann, Detomas.

*Al comma 1, lettera h), capoverso, primo periodo, dopo le parole: alla Costituzione o, aggiungere le seguenti: reiterate e.*

**2. 40.** La Commissione.

*Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:*

*i) all'articolo 50, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:*

« Per le modificazioni del presente Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali, ma i progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono sottoposti all'intesa con la regione.

L'iniziativa per le modificazioni appartiene anche al Consiglio della Valle. Se il progetto è stato deliberato dal Consiglio della Valle con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, le Camere approvano il testo senza modificazioni o lo respingono con deliberazione motivata. La deliberazione è comunicata al Consiglio della Valle. Le modificazioni approvate non sono comunque sottoposte a *referendum* nazionale »;

**2. 16.** Caveri, Brugger, Zeller, Widmann, Detomas.

*Al comma 1, lettera i), primo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: un mese con le seguenti: due mesi.*

**2. 41.** La Commissione.

*Al comma 1, lettera i), dopo il primo capoverso aggiungere il seguente:*

Qualora un progetto di modifica sia stato approvato in prima deliberazione da una delle Camere ed il parere del Consiglio regionale sia contrario, il Presidente della Giunta regionale può indire *referendum* consultivo prima del compimento del termine previsto dalla Costituzione per la seconda deliberazione.

**2. 24.** (nuova formulazione) Zeller, Brugger, Caveri, Detomas, Widmann.

*Al comma 1, lettera i), dopo il primo capoverso aggiungere il seguente: Se il progetto è stato deliberato dal Consiglio regionale con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, le Camere approvano il testo senza modificazioni o lo respingono con deliberazione motivata. La deliberazione è comunicata al Consiglio regionale.*

**2. 25.** Zeller, Brugger, Caveri, Detomas, Widmann.

*Sopprimere il comma 2.*

**2. 2.** Armaroli, Anedda, Migliori.

*Sostituire il comma 2 con i seguenti:*

2. Fino alla data di entrata in vigore della legge regionale prevista dall'articolo 15 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, come modificato dal comma 1 del presente articolo, il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale e diretto. L'elezione è contestuale al rinnovo del Consiglio della Valle. Entro dieci giorni dalla proclamazione il Presidente eletto nomina gli assessori e può successivamente

revocarli; attribuisce ad uno di essi le funzioni di Vicepresidente. Se il Consiglio della Valle approva a maggioranza assoluta una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta, presentata da almeno un quinto dei consiglieri e messa in discussione non prima di tre giorni dalla presentazione, entro tre mesi si procede a nuove elezioni del Consiglio della Valle e del Presidente della Giunta regionale. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente o morte del Presidente. Fermo quanto disposto al comma 3, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al Consiglio della Valle in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Se non è altrimenti disposto dalla legge regionale prevista dal citato articolo 15 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, al Consiglio della Valle in carica continuano ad applicarsi le disposizioni statutarie previgenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

3. Qualora si debba procedere ai sensi del comma 2 e alla data di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio della Valle non sia stata approvata la legge regionale prevista dal citato articolo 15 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, per l'elezione del Consiglio della Valle e del Presidente della Giunta regionale si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni delle leggi della Repubblica che disciplinano l'elezione dei Consigli delle regioni a statuto ordinario. Le liste circoscrizionali e le liste regionali previste da tali disposizioni sono presentate nell'unica circoscrizione coincidente con il territorio della Regione. L'Ufficio elettorale regionale costituito presso il Tribunale di Aosta svolge le funzioni attribuite all'Ufficio centrale circoscrizionale e all'Ufficio centrale regionale di cui all'articolo 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108. Sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali. È proclamato eletto Presidente della

Giunta regionale il candidato capolista che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Giunta regionale fa parte del Consiglio della Valle. La disposizione di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e la disposizione di cui al penultimo periodo del presente comma si applicano anche in deroga al numero dei consiglieri regionali stabilito dall'articolo 16 dello Statuto. È eletto alla carica di consigliere il candidato capolista alla carica di Presidente della Giunta che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tale fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale, proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o altrimenti il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio della Valle. A questa elezione continuano ad applicarsi, in via suppletiva ed in quanto compatibili con le disposizioni della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e della legge 23 febbraio 1995, n. 43, le disposizioni della legge della Regione Valle d'Aosta 12 gennaio 1993, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente alla disci-

plina dell'organizzazione amministrativa del procedimento elettorale e delle votazioni.

## 2. 15. Boato, Paissan.

*Sostituire il comma 2 con i seguenti:*

2. Fino alla data di entrata in vigore dalla legge prevista dall'articolo 15 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, come modificato dal comma 1 del presente articolo, il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto. L'elezione è contestuale al rinnovo del Consiglio. Entro dieci giorni dalla proclamazione il Presidente eletto nomina i componenti la Giunta e può successivamente revocarli; attribuisce ad uno di essi le funzioni di Vicepresidente. Se il Consiglio della Valle approva a maggioranza assoluta una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta, presentata da almeno un quinto dei consiglieri e messa in discussione non prima di tre giorni dalla presentazione, entro tre mesi si procede a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente o morte del Presidente. Fermo quanto disposto al comma 3, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al Consiglio della Valle in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Se non è altrimenti disposto dalla legge regionale prevista dal citato articolo 15 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, al Consiglio regionale in carica continuano ad applicarsi le disposizioni statutarie previgenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

3. Qualora si debba procedere ai sensi del comma 2 e alla data di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio della Valle non siano state approvate le conseguenti modificazioni alla legge elettorale regionale, prevista dal citato articolo 15 dello Statuto speciale per

la Valle d'Aosta per l'elezione del Consiglio della Valle e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni delle leggi della Repubblica che disciplinano l'elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario. Le circoscrizioni elettorali previste da tali disposizioni sono costituite dal territorio dell'intera Regione Valle d'Aosta sia per i consiglieri che sono eletti con sistema proporzionale sia per quelli eletti con sistema maggioritario. Sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali. È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato capolista che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Giunta regionale fa parte del Consiglio della Valle. La disposizione di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e di cui al penultimo periodo del presente comma si applicano anche in deroga al numero dei consiglieri regionali stabilito dall'articolo 16 dello Statuto. Eletto alla carica di consigliere il candidato capolista ha la carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'ufficio centrale regionale riserva, a tale fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale, proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o altrimenti il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti e le liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione

della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio della Valle. Per quanto non in contrasto con le disposizioni della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e della legge 23 febbraio 1995, n. 43, a questa elezione continua ad applicarsi in via suppletiva e in quanto compatibile, la legislazione della regione Valle d'Aosta per l'elezione del Consiglio della Valle.

## 2. 23. Calderisi.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Fino all'entrata in vigore della nuova legge elettorale, il Consiglio della Valle è eletto secondo la normativa prevista per le regioni a statuto ordinario.

## 2. 3. Migliori, Armaroli, Fragalà, Anedda, Menia.

### (A.C. 168 — sezione 3)

## ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

### ART. 3.

*(Modifiche allo Statuto speciale per la Sardegna).*

1. Allo Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale, approvata dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei

suoi componenti, disciplina le modalità di elezione del Consiglio regionale, del Presidente della Giunta regionale e degli assessori, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi regionali e del *referendum* sulle leggi della Regione. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente della Giunta regionale se eletto a suffragio universale e diretto.

La legge regionale prevista dal secondo comma non è sottoposta al visto di cui al primo comma dell'articolo 33. Su di essa il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione.

La legge di cui al secondo comma è sottoposta a *referendum* regionale la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale. La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a *referendum* se la legge è stata approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale »;

b) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

« ART. 16. - Il Consiglio regionale è composto da ottanta consiglieri eletti a suffragio universale, diretto, uguale e segreto »;

c) all'articolo 17, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero del Parlamento europeo »;

d) il terzo comma dell'articolo 17 è abrogato;

e) gli articoli 28, 29, 32, 36 e 37, primo comma, sono abrogati;

f) all'articolo 35 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Un assessore assume le funzioni di Vicepresidente della Giunta regionale.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale »;

g) all'articolo 50, secondo comma, le parole: « o quando, per dimissioni o altra causa, non sia in grado di funzionare » sono soppresse;

h) all'articolo 50, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e l'osservanza delle forme di cui al terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Giunta, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale »;

i) l'articolo 54 è sostituito dal seguente:

« ART. 54. — Per le modificazioni del presente Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali.

L'iniziativa per le modificazioni appartiene anche al Consiglio regionale.

I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale, che esprime il suo parere entro un mese.

Qualora un progetto di modifica sia stato approvato in prima deliberazione da

una delle Camere e il parere del Consiglio regionale sia contrario, il Presidente della Giunta regionale può indire *referendum* consultivo prima del compimento del termine previsto dalla Costituzione per la seconda deliberazione.

Le modificazioni allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a *referendum* nazionale.

Le disposizioni del Titolo III del presente Statuto possono essere modificate con leggi ordinarie della Repubblica su proposta del Governo o della Regione, in ogni caso sentita la Regione ».

2. Fino alla data di entrata in vigore della legge prevista dall'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna, come modificato dal comma 1 del presente articolo, il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto. L'elezione è contestuale al rinnovo del Consiglio. Entro dieci giorni dalla proclamazione il Presidente eletto nomina i componenti la Giunta e può successivamente revocarli; attribuisce ad uno di essi le funzioni di Vicepresidente. Se il Consiglio regionale approva a maggioranza assoluta una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta, presentata da almeno un quinto dei consiglieri e messa in discussione non prima di tre giorni dalla presentazione, entro tre mesi si procede a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente o morte del Presidente. Fermo quanto disposto al comma 3, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al Consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Se non è altrimenti disposto dalla legge regionale prevista dal citato articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna, al Consiglio regionale in carica continuano ad applicarsi le disposizioni statutarie previgenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

3. Qualora si debba procedere ai sensi del comma 2 e alla data di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio regionale non siano state approvate le conseguenti modificazioni alla legge elettorale regionale, prevista dal citato articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna, per l'elezione del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni delle leggi della Repubblica che disciplinano l'elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario. Le circoscrizioni elettorali previste da tali disposizioni sono costituite dal territorio di ciascuna provincia della Regione Sardegna e, per i consiglieri che sono eletti con sistema maggioritario, dal territorio dell'intera Regione. Sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali. È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato capolista che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Giunta regionale fa parte del Consiglio regionale. La disposizione di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e di cui al penultimo periodo del presente comma si applicano anche in deroga al numero dei consiglieri regionali stabilito dall'articolo 16 dello Statuto. È eletto alla carica di consigliere il candidato capolista alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tale fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale, proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o altrimenti il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la

ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale. Per quanto non in contrasto con le disposizioni della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e della legge 23 febbraio 1995, n. 43, a questa elezione continua ad applicarsi, in via suppletiva ed in quanto compatibile, la legislazione della Regione Sardegna per l'elezione del Consiglio regionale.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO

##### ART. 3.

*Al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:*

*0a)* le parole: « Presidente della Giunta Regionale » e « Presidente della Giunta », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « Presidente della Regione »;

*0a-bis)* all'articolo 15, le parole: « ed il suo Presidente » sono sostituite dalle seguenti: « e il Presidente della Regione ».

#### **3. 52.** La Commissione.

*Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:*

*0a)* al primo comma dell'articolo 3, all'alinea, le parole: « dello Stato » sono sostituite dalle seguenti: « della Repubblica ».

#### **3. 51.** La Commissione.